

Spett.le

Società

Oggetto: Comunicazione relativa alla gestione dei serbatoi di gasolio

In seguito all'articolo comparso in data 15/10/2011 su "L'eco di Bergamo" in cui si dava notizia di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza relativamente alla gestione di serbatoi di gasolio all'interno di attività produttive si ritiene utile ricordare alcune indicazioni relative alla gestione in sicurezza degli stessi.

1. Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1990 indica le norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di distributori mobili precisando che:

- **È consentita l'installazione e l'utilizzo di distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili;**
- I contenitori impiegati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - capacità non superiore a 9.000 litri;
 - deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno
 - deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;
 - devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;
 - deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
 - devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;
 - in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo approvato dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A 144BC, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;
 - gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968, n. 186;
 - il contenitore - distributore deve essere trasportato scarico.

2. Con successiva circolare (n. P322/4113 del 9 marzo 1998), il Ministero ha ampliato la possibilità di posizionare serbatoi mobili **all'interno anche di altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.**
3. I serbatoi mobili non sono soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi solo nel primo caso, l'obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi scatta in tutti gli altri casi (sia in presenza di serbatoi mobili o fissi interrati).

Utilizzo	Controllo Vigili del Fuoco
Rifornimento di macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave, cantieri	Attività non soggetta
Rifornimento di mezzi presso altre attività produttive per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.	Sì
Rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto (i titolari devono essere muniti di licenza di autotrasporto e iscrizione all'albo nazionale autotrasportatori conto terzi).	Sì